



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione distaccata di Legnano

Il giudice, assegnatario della causa con provvedimento del Coordinatore della sezione distaccata del 27.4.2010,

sciogliendo la riserva assunta,

letti gli atti e i documenti di causa, rilevato che i caratteri dell'urgenza e della sommarietà della cognizione della tutela richiesta e della oralità del processo civile impongono alla giudicante di emettere il provvedimento di natura anticipatoria senza concedere alle parti, così come richiesto, ulteriori rinvii per depositare memorie conclusive;

visti gli artt. 669 e ss., 700 c.p.c. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la sig. PATTANO Carla, premesso di essere proprietaria di un appartamento sito al terzo piano dello stabile condominiale [REDACTED] [REDACTED] ha chiesto che in via cautelare fosse ordinato al Condominio [REDACTED] di eseguire i lavori necessari per ricondurre la rumorosità dell'ascensore nei limiti di legge e del locale Regolamento d'igiene e fosse emessa pronuncia di condanna del resistente al risarcimento del danno alla salute patito dalla ricorrente.

A fondamento della cautela richiesta la ricorrente ha esposto che fin dai primi tempi in cui si era trasferita nell'appartamento di [REDACTED] nel 2000, aveva rivolto reclami all'amministratore del Condominio per le eccessive immissioni rumorose provenienti dall'ascensore posto al servizio della scala A e nonostante l'intervento di isolamento delle pareti dell'ascensore con la gommapluma, la rumorosità persisteva e la sig. [REDACTED] si rivolgeva alla ASL che a seguito di un sopralluogo in data 12.3.2003 riscontrava il superamento dei limiti di rumorosità consentiti dalla legge e dal Regolamento di igiene. A causa dell'omessa ottemperanza del Condominio all'ordinanza sindacale la ricorrente si rivolgeva al Comune che disponeva indagine fonometrica tramite l'A.R.P.A., ma la pratica veniva sospesa e la sig. [REDACTED] il cui sistema nervoso era stato messo a dura prova dai continui rumori provenienti dall'ascensore, si vedeva costretta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere, in via cautelare, l'immediata esecuzione dei lavori necessaria per ricondurre la rumorosità nei limiti di legge e del locale regolamento di igiene.

La ricorrente fa presente di aver attivato i pubblici poteri fin dal febbraio 2003 come da documentazione allegata e di aver sollecitato sopralluoghi e misurazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL (doc. 2). Ha altresì documentato che il personale tecnico di vigilanza

della ASL ha svolto una indagine fonometrica sulla rumorosità prodotta dall'impianto ascensore da cui è emerso che l'impianto di ascensore supera sia il livello sonoro del rumore di 25 db continui con punte massime di 30 db fissato dal Regolamento Locale di igiene art. 3.4.54, che il limite massimo di 35 db fissato dal DPCM 5.12.1997 previsto per i servizi tecnologici a funzionamento discontinuo quale l'impianto di ascensore. Successivamente, nel luglio 2005, veniva svolta un'altra indagine fonometrica dall'ARPA che aveva riscontrato che all'interno dell'abitazione della sig. Pattano era stato superato il limite di 35 db misurato con costante di tempo slow di cui al D.P.C.M. 5.12.1997.

La ricorrente ha allora provveduto tramite un suo tecnico a far effettuare le misurazioni necessarie, risultate confermate delle precedenti effettuate dall'ARPA e dalla ASL.

Con l'azione proposta, pertanto la sig. [REDACTED] intende ottenere un provvedimento urgente che costringa il condominio a far cessare le immissioni rumorose mediante l'esecuzione dei lavori necessari a ricondurre la rumorosità dell'ascensore nei limiti di legge mentre nel merito viene richiesto il risarcimento del danno alla salute patito.

Si è costituito il Condominio che ha chiesto il rigetto della domanda cautelare per insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris*, atteso che le immissioni sonore non superano il limite della "normale tollerabilità" e del *periculum in mora*, per essere stato il disturbo acustico tollerato per anni dalla ricorrente e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza.

Il procedimento è stato istruito mediante espletamento di un consulenza tecnica volta ad accertare il superamento del limite della "normale tollerabilità" delle immissioni rumorose prodotte dall'impianto di ascensore e sulle conclusioni delle parti rassegnate nei propri scritti difensivi veniva emesso il presente provvedimento.

Preliminarmente va osservato che il provvedimento cautelare richiesto dalla ricorrente è ammissibile in quanto si pone a tutela del diritto alla salute, bene primario e fondamentale costituzionalmente garantito dall'art. 32, la cui salvaguardia impone di ritenere illegittime non solo le immissioni idonee ad arrecare un concreto e dimostrabile danno alla persona, ma anche quelle che possano provocare un mero turbamento del benessere psicofisico, qualora siano di intensità tale da superare la normale tollerabilità, potendosi sostenere che, quando si domanda un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. a tutela del diritto alla salute, il pregiudizio affermato sia da considerarsi sempre irreparabile e imminente, paventandosi la lesione di beni di contenuto e funzione non esclusivamente patrimoniale, salvaguardando, altresì, il presupposto della residualità del rimedio, poiché, quando si verte appunto in materia di diritto alla salute, non è utilizzabile alcuna delle tutele cautelari tipiche.

Fatta tale premessa va osservato che nel caso in esame la tutela cautelare richiesta oltre ad essere ammissibile è altresì fondata attesa la coesistenza di entrambi i presupposti richiesti dall'art. 700 c.p.c. della probabile fondatezza del timore di subire, durante il tempo occorrente

per far valere in via ordinaria il proprio diritto, un pregiudizio - "fumus boni iuris" - e della minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile - "periculum in mora" -.

Quanto al primo presupposto va osservato che l'indagine peritale - correttamente circoscritta al piano terzo dell'abitazione della ricorrente, con esclusione del sottotetto che non possedendo il requisito dell'abitabilità non prevedeva la permanenza di persone e di conseguenza non rendeva configurabile il pregiudizio lamentato alla salute - ha evidenziato che il rumore lamentato dall'attrice è prodotto dal funzionamento dell'ascensore condominiale e in particolare dall'insieme dell'organo - motore-puleggie, funi e guide di corsa della cabina e si propaga "per via aerea" e "per via strutturale". Dai risultati delle misurazioni fonometriche, che sono state effettuate sia con la metodologia stabilita dalla legge 445/95 e dai decreti attuativi (D.P.C.M. 14/11/97 e D.P.C.M. 5/12/97) sia secondo il criterio di elaborazione giurisprudenziale della "normale tollerabilità" ai sensi dell'art. 844 c.c. di non più di 3 dB oltre il rumore di fondo e cioè del rumore sempre presente all'interno dell'appartamento della ricorrente, è emerso che il rumore di fondo è di 32,6 dBA mentre i picchi del rumore dell'ascensore sono di circa 45dBA ed emergono di oltre 10 dB dal rumore di fondo ed eccedono sia i limiti previsti dal Regolamento di igiene del Comune di [REDACTED] - che prevede che il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da un impianto tecnologico non deve superare i 25 dBA continui con punte di 30 dBA- che il limite della tollerabilità di 35,6 dBA.

Alla stessa conclusione erano pervenute le Autorità Sanitarie investite delle istanze della ricorrente dopo la misurazione effettuata dall'ASL nel 2003 e meglio descritte nella narrativa del presente provvedimento, le cui conclusioni erano state richiamate nell'ordinanza del Sindaco di [REDACTED] che in data 25.6.2003 aveva invitato l'amministratore del condominio [REDACTED] ad eseguire "gli interventi necessari a ricondurre i livelli di rumorosità entro i limiti fissati dall'art. 3.4.54 del Regolamento Locale d'igiene e del D.P.C.M. 5.12.1997" .

Vanno condivise le conclusioni del nominato CTU, circa la intollerabilità delle immissioni di rumori provocate dall'ascensore, nonché circa gli interventi di insonorizzazione indicati nella relazione per scongiurare le stesse, consistenti nella sostituzione dell'attuale organo - motore con uno più silenzioso, nella realizzazione un basamento inerziale di massa adeguata e cedevolezza adeguata dei dispositivi antivibranti, la predisposizione di dispositivi antivibranti per il quadro elettrico, la desolidizzazione delle guide di corsa di cabina e contrappeso, la effettuazione di una scrupolosa manutenzione della lubrificazione delle guide di scorrimento e sostituire le porte della cabina - .

Risulta appurato, quindi, che l'ascensore attualmente installata, destinata a funzionare di continuo e quotidianamente genera immissioni moleste la cui potenzialità si considera davvero intollerabile e il superamento dei limiti massimi di tollerabilità disciplinati dalle leggi e regolamenti, che in via generale definiscono i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi (cfr. sent. 27 gennaio 2003 n. 1151; in

senso conforme cfr. sent. 18 aprile 2001 n. 5697) rende senz'altro illecite le immissioni (Cass. civ. Sez. 2, **Sentenza** n. 1418 del 25/01/2006).

Allo stato dell'istruzione sommaria svolta, pertanto, fondata in particolare sul riscontro significativo del fenomeno di immissioni di rumore oltre una soglia di normale tollerabilità quale quella indicata dal CTU, può accogliersi la domanda della parte ricorrente essendo risultato documentato (doc. 20 fascicolo ricorrente) che la Sig. Pattano è affetta da una patologia ansioso depressiva e da una seria patologia neoplasica che le impongono riposo e tranquillità che attualmente non le sono consentite a causa della gravosa situazione di disagio in cui la ricorrente è costretta a vivere .

Tali considerazioni consentono, specie nella sede della cognizione sommaria propria della tutela cautelare di adottare tutte le misure necessarie ad evitare il protrarsi di una situazione di pericolo per la salute lasciando alla cognizione piena l'accertamento della consistenza di un danno attuale direttamente e univocamente riconducibile alle immissioni rumorose subite dalla ricorrente.

Deve pertanto ordinarsi alla parte convenuta di adottare tutte le misure necessarie per non superare in nessun momento della giornata ed in via definitiva il livello di 35,6 dBA nella parte interna dell'unità immobiliare della ricorrente.

X La giudicante, uniformandosi al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che distingue finalità e campi di applicazione dell'articolo 844 c.c., da una parte, e, dall'altra, delle leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose: il primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini, i secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la p.a. (sentenze 13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545; 2/6/1999 n. 5398) ritiene congruo fissare in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore (superato dall'impianto di ascensore) in tal modo riuscendo a contemperare le esigenze dei condomini di utilizzo dell'ascensore e le esigenze di riposo e di salubrità psico-fisica della sig. XXXXXXXXXX

Va in definitiva accolta la domanda cautelare nei confronti del Condominio " Il Chlostro" per la cessazione delle immissioni intollerabili di rumori, ordinandosi al resistente l'adozione degli accorgimenti indicati dal CTU per scongiurare le stesse, e tenuto conto delle osservazioni all'elaborato peritale svolte dai CTP e dell'integrazione peritale redatta dal CTU in cui sono state valutate proposte attuative, si rinvia per la soluzione delle eventuali difficoltà o contestazioni che sorgano in sede di attuazione ai provvedimenti da adottarsi ex art. 669 duodecies c.p.c.

L'attuazione concreta del provvedimento deve essere eseguita ex art. 669 duodecies sotto la vigilanza del giudice sulla base di un progetto che si affida al CTU già nominato ing. [REDACTED] che lo predisponga, ne indichi la durata e lo prescelga sulla base del criterio del minimo sacrificio per i condomini.

Visto l'art. 669 duodecies dispone la convocazione del CTU ing. [REDACTED] perché predisponga un progetto di intervento sull'impianto di ascensore in oggetto idoneo a realizzare l'obiettivo dell'abbassamento del rumore a 35,6 dBA assumendo come criterio l'ottimizzazione dei mezzi e il minimo sacrificio per i condomini e indicando la durata dell'intervento.

Stabilisce fin d'ora all'esito dell'adeguamento richiesto la predisposizione di un sistema di monitoraggio in fasce temporali che verranno definite dal CTU in contraddittorio con le parti.

A norma dell'art. 669 octies, comma 6°, c.p.c., al presente provvedimento non si applicano le restanti disposizioni del medesimo art. 669 octies c.p.c., potendo peraltro ciascuna parte iniziare il giudizio di merito. Facendo applicazione dell'art. 669 octies, comma 7°, c.p.c. le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

ORDINA

Al CONDOMINIO [REDACTED] di [REDACTED], in persona dell'amministratore in carica, di cessare delle immissioni intollerabili di rumori provenienti dall'ascensore posto a servizio della scala A e di adottare gli accorgimenti indicati dal CTU per scongiurare le stesse;

RIGETTA

La domanda di condanna al risarcimento del danno;

CONDANNA

CONDOMINIO [REDACTED] di [REDACTED] in persona dell'amministratore in carica, al pagamento in favore della sig. [REDACTED] delle spese di lite da quest'ultima sostenute e liquidate in complessivi € 2.000,00 (di cui € 1.500,00 per onorari) oltre IVA e CPA;

PONE

definitivamente a carico di parte convenuta il pagamento dei compensi del consulente tecnico liquidati in corso di causa con separato decreto. Rinvia per procedere alla fase di attuazione del provvedimento emesso all'udienza del 14 luglio 2010 ore 11,30 e per la convocazione del CTU. Manda la cancelleria a comunicare la presente ordinanza alle parti e al CTU. Così deciso in Legnano il 4 giugno 2010.

Il Giudice

Anna Giorgia Carlone
